



IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

i Webinar

by Directio

ANTONELLA PUTRINO

WEBINAR L'ATTIVITA' DELL'ORGANO DI REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI

A cura dell'ODCEC di Torino

12 OTTOBRE 2020

Decreto Legge 10 ottobre 2012 n.174 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”.

Art. 3 – Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

Modifiche apportate al
TUEL (Testo Unico Enti Locali)
dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012

CAPO III – Controlli Interni

Art. 147 – Tipologia dei controlli interni (articolo così sostituito dall'art.3, comma 1, lettera d) legge 213/2012

Gli Enti Locali individuano **nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa**

STRUMENTI e METODOLOGIE

per garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile

la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

FINALITA' DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è diretto a:

- a) **Verificare**, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa
- b) **Valutare** l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico
- c) **Garantire il costante controllo degli equilibri finanziari** della gestione di **competenza, dei residui e di cassa** , anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno (ora rispetto dei vincoli di finanza pubblica)

FINALITA' DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

d) Verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente

(Bilancio consolidato)

e) Garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni

Quanto previsto alle lettere **d) e e)** si applica agli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti nel 2014 e **a 15.000 a decorrere dal 2015**

Art. 147- bis.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile (Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) L. 213/2012)

“1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella **fase preventiva** della formazione dell'atto da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il **rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.**

Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.”

Sempre nell'ambito del controllo preventivo, l'art. 3 del D.L.174/2012 **estende il campo di rilascio dei pareri da parte del responsabile del servizio finanziario,** attraverso l'integrazione apportata **all'art. 49** del D.Lgs 267/2000

Art.49- Pareri dei responsabili dei servizi

“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, **qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.**

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.”

CONSIDERAZIONI....

Il parere contabile si rende necessario **ogni qualvolta vi siano riflessi sul bilancio dell'ente e/o sul suo patrimonio**

a differenza di quanto previsto in precedenza ove il rilascio del parere avveniva **solo nei casi in cui l'atto deliberativo comportava impegni di spesa o diminuzione di entrata**

Dall'analisi quindi del combinato disposto degli artt. 147- bis, primo comma e 49, primo comma del TUEL, possiamo rilevare che

sia il controllo contabile che i pareri sono estesi a tutti gli atti che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulle partite finanziarie o patrimoniali dell'ente

ART.147 – bis

“2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato nella **fase successiva**, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità **definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente**, sotto **la direzione del segretario**, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo **le determinazioni di impegno di spesa, i contratti, e gli altri atti amministrativi**, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 **sono trasmesse** periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai **revisori dei conti** e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio comunale.”

ART.147 – bis

Tale fase , svolta **sotto la direzione del segretario comunale**, dovrà pertanto riguardare:

Accertamento delle entrate

Determinazioni comportanti impegni di spesa

Liquidazione delle spese

Contratti

Altri atti amministrativi

Quest'ultima fattispecie parrebbe evidenziare che il controllo successivo non deve essere solo effettuato sugli atti "tipici" dell'ente ma anche per esempio su ordinanze, concessioni di varia natura, autorizzazioni....

adottando un valido sistema di **CAMPIONATURA**

ART.147 – bis

Occorre altresì rilevare il **potenziamento del ruolo del responsabile finanziario** dettato dall'integrazione al comma 4 dell'art. 153 del TUEL, il quale prevede:

“ Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel **bilancio annuale o pluriennale** ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese **e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.**”

Art. 147- ter. Controllo strategico

[Art. introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) L.213/2012]


Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale **con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti dal 2015** definisce, **secondo la propria autonomia organizzativa**, metodologie di controllo strategico finalizzate alla **rilevazione**:

- **dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti**
- **degli aspetti economico – finanziari connessi ai risultati ottenuti**
- **dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni**
- **delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati**
- **della qualità dei servizi erogati**
- **del grado di soddisfazione della domanda espressa**
- **degli aspetti socio-economici**

Art. 147- ter. Controllo strategico

L'unità preposta al controllo strategico è **posta sotto la direzione del direttore generale o del segretario comunale** ed elabora rapporti periodici da sottoporre all'organo esecutivo e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizioni dei programmi.

Art. 147- ter. Controllo strategico



CONSIDERAZIONI.....

Tale controllo nella fase iniziale è finalizzato a riscontrare come l'azione amministrativa in termini di pianificazione e programmazione produca gli effetti attesi sul territorio e successivamente a verificare la realizzazione dei piani e dei programmi da parte della struttura dell'ente.

Art. 147- quater. Controlli sulle società partecipate non quotate

(Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), L. 213/2012)

1. L'ente locale definisce, secondo la **propria autonomia organizzativa, un sistema di controllo sulle società partecipate**. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce **preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata**, secondo parametri qualitativi e quantitativi e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica

Art. 147- quater. Controlli sulle società partecipate non quotate

(Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), L. 213/2012)

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato secondo la competenza economica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali **con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015**

CONSIDERAZIONI.....

Gli enti locali devono istituire, a seconda delle loro dimensioni e tramite le proprie strutture interne, un sistema di controllo sulle società non quotate partecipate

Occorre monitorare con la massima attenzione i risultati economici negativi delle partecipate i quali possano causare squilibri economico-finanziari rilevanti nel bilancio dell'ente

Art. 147-quinquies. Controllo sugli equilibri finanziari

[Articolo introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), L.213/2012]

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la **direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione**, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

Art. 147-quinquies. Controllo sugli equilibri finanziari

[Articolo introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), L.213/2012]

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è **disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente** ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione (introduzione nella Carta Costituzionale del principio del pareggio di bilancio)

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la **valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.**

CONSIDERAZIONI.....

Tale forma di controllo

- dovrà essere inserita all'interno del regolamento di contabilità
- dovrà tenere conto delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e del pareggio di bilancio

DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni




secondo il principio della distinzione tra

**FUNZIONE DI INDIRIZZO E
DI PROGRAMMAZIONE**
(competenza politica)


FUNZIONE DI GESTIONE
(competenza dei dirigenti)

DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

IL BILANCIO E LA SUA EVOLUZIONE



DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI



DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il controllo interno diventa L'ORGANISMO di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della gestione a cui si affida il compito di monitorare L'EFFICIENZA, L'EFFICACIA E L'ECONOMICITA' dell'azione amministrativa, in grado di ottimizzare, anche mediante interventi correttivi compiuti in corso d'opera, il rapporto tra COSTI e RISULTATI

DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

EFFICACIA



**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI**

EFFICIENZA



**VALUTATA IN TERMINI DI RAPPORTO TRA
PRODOTTO E VALORE DELLE RISORSE
IMPIEGATE**

ECONOMICITA'



**SCELTA DI MEZZI MENO ONEROSI PER IL
CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
PROGRAMMATI**

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

(Art.147 e seg. TUEL – D.L. 174/2012)

Era da adottare da parte del Consiglio dell'Ente entro il **10 gennaio 2013**, dandone formale comunicazione al Prefetto e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti

La norma prevedeva inoltre in caso di inadempienza, l'invito del Prefetto ad adempiere entro il termine di 60 gg.

Decorso inutilmente anche questo termine, il Prefetto poteva avviare il procedimento di scioglimento del Consiglio Comunale per gravi e persistenti violazioni di legge ex art. 141 del TUEL

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni

- **il direttore generale (laddove previsto)**
- **i responsabili dei servizi**
- **le unità di controllo (Organi Indipendenti di Valutazione)**
- **il segretario comunale**

Il responsabile della prevenzione

Il responsabile della trasparenza

COSTITUZIONE ITALIANA

ART.97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione

AL FINE DI SALVAGUARDARE IL «BENE COMUNE»

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI



GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE